



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 38 del 30/11/2018

Oggetto: Regolamento per il noleggio con conducente fino a nove posti. Modifica e approvazione.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trenta** del mese di **novembre**, alle ore 16,00 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2^a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n 17530 del 23/11/2018, diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	dott.	Francesco De Ruvo	Sindaco	X	
2	dott.	Emanuele Caputo	Presidente	X	
3	dott.ssa	Maria Filomeno	Consigliere	X	
4	dott.	Domenico Quaranta	Consigliere	X	
5	dott.	Pasquale Longobardi	Consigliere	X	
6	avv.	Davide Giuseppe Sportelli	Consigliere	X	
7	ing.	Emilio Sansonetti	Consigliere	X	
8	rag.	Patrizia Caforio	Consigliere	X	
9	prof.ssa	Teresa Taccone	Consigliere	X	
10	avv.	Antonietta Manghisi	Consigliere	X	
11	dott.	Francesco Valente	Consigliere	X	
12	p.ch.	Domenico Ciliberti	Consigliere		X
13	p.i.	Antonio Campanella	Consigliere	X	
14	dott.ssa	Cinzia Valerio	Consigliere		X
15	sig.	Andrea Rinaldi	Consigliere	X	
16	rag.	Michele Galizia	Consigliere	X	
17	geom.	Giovanni Bianco	Consigliere	X	
				15	2

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa, De Bellis Franca, Filomeno Giovanni, Pace Maurizio Tommaso, Sansonetti Giovanni.

Presiede l'Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo

Partecipa il Segretario, dott.ssa Caterina Binetti

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Pregherei l'Assessore al ramo Giovanni Sansonetti di esporre il punto all'ordine del giorno.

Assessore Comunale Giovanni SANSONETTI

Bene. Allora il servizio di autonoleggio con conducente è quindi quel servizio che si intende servizio pubblico non di linea, che prevede il trasporto collettivo e individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviaria, automobilistici ed altri, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati. L'autonoleggio con conducente è disciplinato da una legge, legge numero 21 del 15 gennaio del '92, e può essere esercitato con qualunque mezzo individuato dal Codice della strada. Sul tema specifico ha inciso la legge 218 del 2003 che ha liberalizzato le licenze di NCC esercitate mediante autobus, attraverso un esplicito richiamo all'articolo 41 della Costituzione, e ai principi comunitari di libertà, di concorrenza e tutela del mercato. Il legislatore nazionale allo stato non ha ancora portato modifica alla legge n. 21 del '92 in ordine alla liberalizzazione per lo svolgimento dell'attività, qualificando il primo intervento e normativo nazionale dopo la legge 218 del 2003 con il Decreto Legislativo del 30/12/2008 n. 207, convertito con la legge n. 14 del 27 febbraio del 2009 e che ancora oggi la problematica non è ancora giunta al termine, in quanto è stata deliberata l'ennesima proroga a valere fino al 31/12 del 2018, quindi fino alla fine di quest'anno. Nelle more che venga emanata da parte dello Stato una legge che stabilisce le nuove modalità per quanto riguarda l'ambito territoriale nel quale si svolge, il servizio di trasporto pubblico non di linea è regolamentato ancora oggi in base alle disposizioni della legge Quadro nazionale 21 del '92 che fissa le linee guida fondamentali e la legge regionale numero 14 del '95 insieme al Decreto Legislativo del 97 numero 422, cosiddetto decreto Burlando, delinea gli ambiti di competenza delle normative regionali e comunali cui spetta la regolamentazione concreta del servizio. Nonostante l'entrata in vigore della direttiva cosiddetta direttiva Bolkstein che ha liberalizzato la maggior parte delle attività economiche fino ad allora contingentate, l'attività di NCC e autovetture fino a 9 posti non è stato oggetto di liberalizzazione, in quanto l'articolo 6 del decreto legislativo 59 del 2010 prevede la non applicazione per quel tipo di servizio. Le amministrazioni locali hanno quindi nuove possibilità per aumentare il contenuto innovativo del servizio e soddisfare la domanda pur mantenendo la regolata all'offerta. Pertanto per quanto riguarda l'ambito territoriale nel quale si svolge il servizio, la normativa esistente in Italia prevede che il comune sia il soggetto responsabile della programmazione del servizio, tenendo conto delle esigenze di integrazione con le altre modalità di trasporto pubblico locale, dei criteri relativi alla popolazione residente, ai flussi turistici, all'estensione territoriale dei bacini aeroportuali, ecc. In pratica quindi viene offerta ai comuni una serie di facoltà tra le quali potranno scegliere quelle più idonee alle esigenze locali di potenziamento del servizio non di linea. Quindi questo è come dire l'impianto normativo su cui ci muoviamo. Noi abbiamo un anno fa deliberato in Consiglio Comunale con la delibera n. 41 del 27/11/2017 il regolamento del noleggio degli NCC fino a 9 posti. Ora però con la determinazione n. 81 del 16 aprile del 2018, il responsabile del sesto settore istituiva la commissione giudicatrice comunale per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività per il noleggio di autovetture con conducente fino a nove posti, e quindi nominando appunto questa commissione. La commissione nella seduta del 4 giugno 2018, ha preso in esame i contenuti del regolamento, evidenziando situazioni che necessitano di un ulteriore approfondimento ed eventuale modifica da parte degli organi amministrativi. Questo è quello che come dire la commissione insediata richiedeva. Il regolamento sappiamo bene ha il compito di disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni e lo svolgimento del

servizio. L'autorizzazione per esercitare l'attività di noleggio con conducente viene rilasciata dal comune, tramite espletamento di un pubblico concorso indetto con specifico bando comunale. Pertanto, avremmo la necessità di adeguare il regolamento alle osservazioni presentate dalla commissione e agli ulteriori approfondimenti istruttori normativi che si sono fatti, anche alla luce della legge regionale n. 39 del 16 luglio 2018 che disciplina le attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. Si è ritenuto di quantificare il numero delle autorizzazioni per il servizio di NCC a mezzo di autovetture e motocarozzetta fino a 9 posti nel comune di Castellana Grotte in complessivi 45, con le modalità di cui al regolamento. Per cui io ringrazio il lavoro che la commissione ha svolto nell'andare a, come dire, correggere quei punti del regolamento approvato precedentemente che di fatto un po' andavano in contraddizione con altri articoli all'interno del regolamento stesso; oltre al fatto appunto di adeguarla a quella che è stata quella normativa regionale di luglio. Per cui andrei come dire nelle modifiche salienti. Innanzitutto già dalla denominazione stessa nella disciplina del servizio, che non parla più solamente di autoveicoli intesi come autovetture, ma autovetture e motocarozzette fino a 9 posti. Quindi diciamo tutto l'impianto il regolamento viene modificato nella denominazione così appena letta. Si va a disciplinare che il tetto massimo sostanzialmente che viene dato allora nel Comune di Castellana come autorizzazioni è quello di numero 45 autorizzazioni. Per quanto riguarda invece le autorizzazioni del singolo soggetto autorizzato, qui ci rifacciamo a quello che quindi il cumulo per soggetto, l'esercizio del servizio è di un massimo di 10 così come stabilito dall'articolo 8, comma 2, della legge del 15 gennaio del 92 n. 21. Un altro aspetto importante è che viene sancito che ogni singola autorizzazione che si mette a bando, quindi quando noi parliamo di rilasciare un'autorizzazione, un'autorizzazione equivale a un veicolo. Quindi noi da quelle che abbiamo adesso in essere, con quella che è la prospettiva di arrivare fino a 45, si deciderà quali saranno, secondo quelle che possono essere le esigenze attuali, di mettere a bando come per le necessità. Per cui se ipoteticamente se ne mettono a bando 5, 5 saranno le autovetture che alla fine di questo bando circoleranno come NCC.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Completato Assessore? Grazie. Allora prima di aprire la discussione, credo ci sia stato espresso il parere della commissione quindi presidente della I commissione, il Consigliere Longobardi, prego.

Consigliere Comunale Pasquale LONGOBARDI

Grazie Presidente. Parere favorevole all'unanimità. Approfitto per ringraziare l'Assessore Sansonetti che diciamo è stato presente in più di qualche seduta, i componenti della commissione, il vice presidente Sportelli, Consiglieri Taccone, Rinaldi e Galizia e soprattutto il responsabile SUAP Donato Manghisi che insomma ha reso necessario questo approfondimento ed è stato sempre presente per mettere nelle condizioni tutti quanti di poter capire la normativa all'adeguamento. Grazie.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Grazie al Consigliere Longobardi. A questo punto possiamo aprire la discussione. Primo iscritto a parlare è il Consigliere Campanella, prego.

Consigliere Comunale Antonio CAMPANELLA

Grazie, Presidente. Chiedo scusa, sono un po' stanco. Domanda: al bando verranno messe le nuove autorizzazioni al netto di quelle che sono esistenti. E per le esistenti c'è la possibilità in caso di avvicendamento societario, il trasferimento della

licenza o ci sono dei vincoli? Perché qualcuno se la potrebbe pure vendere. Giusto per capire, detto proprio in parole povere. È stato regolamentato qualcosa del genere? Grazie.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Non so, se vuol rispondere puntualmente. Va benissimo, prego.

Assessore Comunale Giovanni SANSONETTI

Sì. Allora l'articolo 20 del regolamento parla proprio di trasferibilità per atto tra vivi, per cui regola tutta quella che sono le disposizioni nel caso appunto di trasferimento della licenza. Le vogliamo leggere? Ecco. Comunque il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal comune su richiesta del titolare. Quindi in ogni caso è un passaggio. Cioè proprio l'incipit è questo: "Il trasferimento l'autorizzazione è disposto dal comune su richiesta del titolare a persona da questa designata, che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda ai sensi del comma 1, 2, 3 lettera a, b, c ed e del precedente articolo 9. Quindi, come dire tutto è regolamentato. Per cui è possibile il trasferimento, all'interno di quanto è regolamentato nel regolamento. Chiedo scusa per il gioco di parole.

Consigliere Comunale Antonio CAMPANELLA

Si conosce già la tipologia del trasferimento previa autorizzazione, deve essere fatto con un passaggio in Consiglio, Giunta, oppure rimane proprio un passaggio formale ai fini di uffici? Cioè per evitare, perché questo...

Assessore Comunale Giovanni SANSONETTI

Sì, penso che, come dire, è un'attività legata, una classica attività. Sì, penso dalla commissione di gara. È un atto interno, non c'è un deliberato di Consiglio, su questo, di Giunta sicuramente.

Consigliere Comunale Antonio CAMPANELLA

Secondo me, è il caso che se non esiste...

Assessore Comunale Giovanni SANSONETTI

Sì. Allora esistono due organismi, abbiamo innanzitutto un organismo di controllo del rispetto del regolamento, che è sancito... articolo 8: "per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita commissione competente per materia che è così composta: Sindaco e suo delegato in funzione di presidente, Assessore allo sviluppo economico e suo delegato, un componente nominato dalla maggioranza, un componente nominato dalla minoranza, il comandante del corpo di Polizia Locale o suo delegato, il comandante di polizia stradale o distaccamento locale o suo delegato, dipendente comunale in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea".

Consigliere Comunale Antonio CAMPANELLA

Questo per la commissione. Quindi stessa commissione che poi valuterà le eventuali autorizzazioni di trasporto...

Assessore Comunale Giovanni SANSONETTI

Non nel merito. Allora qui abbiamo la commissione che sovrintende il regolamento e il rispetto del regolamento, che è questo che appena enunciato. Tant'è

vero che vigila sulla gestione del servizio e sulla corretta applicazione del regolamento; vigila sulle segnalazioni e reclami presentati dall'utenza su eventuali problemi; promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti". Poi c'è la commissione di gara, di quando si mettono a bando, chiaramente non ci possano essere i componenti politici.

Consigliere Comunale Antonio CAMPANELLA

No, questa mia domanda ha un fondamento. Siccome abbiamo visto, stiamo vedendo che per quanto riguarda il piccolo, in passato, non era stato regolamentato bene gli eventuali passaggi. Quindi ogni avvicendamento di amministrazione ha deciso di fare in una maniera anziché in un'altra, non si è mai definito bene. Allora non vorrei che se non fosse stato regolamentato questo tipo di discorso, nel tempo, possano nascere dei problemi proprio per il trasferimento di licenze, che poi alla fine sappiamo benissimo che essendo un discorso limitato diventa anche un business.

Assessore Comunale Giovanni SANSONETTI

Quindi, cioè il fatto che un detentore di licenza possa trasferire a titolo oneroso la licenza acquisita attraverso il bando. Questo è il punto della questione.

Consigliere Comunale Antonio CAMPANELLA

Sì, non è possibile, però ovviamente questo andava definito oppure nell'eventualità di nomine dalla commissione della giunta dovrebbe approfondirlo emendarlo questo tipo di discorso.

Assessore Comunale Giovanni SANSONETTI

Mi dice il presidente della commissione che durante i lavori si è specificato che questo tipo di attività verrà specificato nel bando.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Pregherei il presidente, se vuole contribuire alla discussione, lo faccia però nel microfono, grazie.

Consigliere Comunale Pasquale LONGOBARDI

Cioè questo è il regolamento, deve far seguito al regolamento il bando di gara. Quindi nel bando di gara sarà anche il responsabile dell'ufficio a mettere tutta una serie di condizioni, quindi si inviterà anche i componenti della commissione di vigilanza...

Consigliere Comunale Antonio CAMPANELLA

È importante quello che stai dicendo...

Consigliere Comunale Pasquale LONGOBARDI

Assolutamente. No, ricordo...

Assessore Comunale Giovanni SANSONETTI

Dice l'articolo 20: "il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal comune su richiesta del titolare". Quindi io decido di non avere più questa licenza, non la posso vendere io. Mi sembra di capire dal regolamento.

Interventi fuori microfono.

Poi dice il comma 2: "Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione, o si trovi in alcune condizioni: che sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni, abbia raggiunto l'età pensionabile o sia divenuto permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia". Quindi comunque se io non voglio più svolgere l'attività, non la posso vendere. Viene qui in comune e dice: io non devo più svolgere questa attività. Quindi quella licenza ritorna in possesso e quindi...

Consigliere Comunale Antonio CAMPANELLA

Tranne se non ci sono dei requisiti di avvicendamento societario da padre in figlio...

Interventi fuori microfono.

Assessore Comunale Giovanni SANSONETTI

Ma penso che possa subire, come dire, procedere per quelle che sono le normative... trasferibilità per cause di morte del titolare... Collaborazione familiare...

Interventi fuori microfono.

"Il titolare dell'autorizzazione al noleggio con conducente, lo svolgimento del servizio possa avvalersi della collaborazione di famigliari"... no questo. Ultimo comma. "La variazione allo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al comune entro 15 giorni annotato come sopra indicato, nei successivi 30 giorni deve essere prodotto documentazione probatoria di cessazione e cancellazione del titolare del registro imprese presso la camera di commercio."

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Quindi mi pare di capire che ci sono una serie di previsioni regolamentari e che comunque vanno anche...

Assessore Comunale Giovanni SANSONETTI

Diciamo l'unica parte di trasferimento è all'interno di una collaborazione familiare. Chiaramente chi succede deve avere gli stessi requisiti. È logico. Comunque quello che chiedo è che l'importante che sia seguito questo discorso anche in fase di bando proprio per evitare stravolgimenti strani in futuro. Grazie.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Grazie al Consigliere Campanella. C'è il Consigliere Sportelli che chiede di intervenire. Prego, Consigliere.

Consigliere Comunale Giuseppe Davide SPORTELLI

Sì, grazie. Volevo solo dire che il numero delle autorizzazioni messe a bando non è casuale, no? con l'Assessore, con gli uffici, con la commissione abbiamo valutato quelli che potevano essere gli impatti sul territorio e confrontando anche con gli altri comuni che hanno il servizio ci siamo diciamo allineati, non solo al contesto ma anche al dato delle presenze turistiche, sia nelle strutture ricettive sia per quanto riguarda il sito carsico. Quindi il numero è stato valutato con un coefficiente che ha sviluppato l'ufficio SUAP. Con riferimento al trasferimento tra vivi della licenza, comunque a specificazione di quanto sinora detto, è possibile però deve essere autorizzata e per essere autorizzata si necessitano degli stessi requisiti per l'ottenimento. Quindi sostanzialmente si fa una domanda; non è un atto che si fa fuori dal controllo dell'ente,

quindi certamente; perché noi abbiamo insistito molto anche con la questione del rimessaggio che deve essere garantito anche per il trasferimento perché posso immaginare che un modo per eludere il legame col territorio della ditta di NCC possa essere quello di ottenere qui la licenza, o ottenere un'altra licenza e trasferirla altrove. Non so se mi spiego. Quindi il rimessaggio è il modo per legare l'attività al territorio. Quindi chiunque, o originariamente o per trasferimento, abbia questa autorizzazione deve avere il rimessaggio su Castellana. Questo è; volevo aggiungere queste cose.

Assessore Comunale Giovanni SANSONETTI

Art. 9 alla lettera e, nella formulazione precedente era: "avere la propria sede legale ed operativa nel territorio comunale, intesa come locali idonei allo stazionamento del veicolo adibito al noleggio con conducente" è stato modificato in maniera ancora più esplicita: "avere la sede e la rimessa per lo stazionamento del veicolo nel territorio comunale".

Interventi fuori microfono.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Cerchiamo di utilizzare i microfoni, altrimenti diventa una discussione diciamo fuori. Se non ci sono altri contributi alla discussione, e o eventuali dichiarazioni di voto potremmo procedere anche alla votazione del punto che ricordo il quarto punto all'ordine del giorno: "Regolamento per il noleggio con conducente fino a 9 posti – Modifica e approvazione". C'è il Consigliere Rinaldi che chiede di intervenire. Prego Consigliere.

Consigliere Comunale Andrea RINALDI

Dichiarazione di voto. Forza Italia voterà favorevole questo regolamento.

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

Grazie al Consigliere Rinaldi. Non credo ci siano altri interventi previsti. Per cui possiamo porre in votazione il quarto punto all'ordine del giorno "Regolamento per il noleggio con conducente fino a 9 posti – Modifica e approvazione". Dobbiamo riproporre la votazione. Sì, attendiamo dalla... non riesce a votare Consigliere Valente, facciamo finta di non aver sentito. Andiamo oltre. Allora vediamo un po' se tecnicamente possiamo riproporre la votazione. Sono 14 presenti. Siamo 15, mancano due Consiglieri, 15 è giusto. Cerchiamo di risolvere il problema tecnico alla tastiera del Consigliere Valente. È il ditone secondo me. Funziona. Allora possiamo procedere.

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	15
Voti favorevoli	15

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO

15 su 15 approvato all'unanimità. E possiamo chiudere anche il quarto punto all'ordine del giorno con questa approvazione.

pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi dei Consiglieri la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nella presente deliberazione;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Settore VI – Ufficio SUAP, come di seguito riportata;

Premesso che:

- ✓ Per servizio di autonoleggio con conducente s'intende il servizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta;
- ✓ L'autonoleggio con conducente è disciplinato dalla Legge nazionale 15.01.1992 n.21 e può essere esercitato con qualunque mezzo individuato dal Codice della Strada;
- ✓ Sul tema specifico ha inciso la legge n.218/2003 che ha liberalizzato le licenze di N.C.C. esercitate mediante autobus, attraverso un esplicito richiamo all'art.41 della costituzione ed ai principi comunitari di libertà di concorrenza e tutela del mercato, mentre non è ancora intervenuto uno specifico provvedimento normativo nazionale che disponga analogamente per le autovetture continuando a prevedere contingentamento numerico delle licenze fintanto che, come previsto espressamente dall'art.4 comma 2 della legge n.218/2003, le Regioni non provvederanno all'adozione di atti legislativi volti a stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni in questione;
- ✓ Il legislatore nazionale, allo stato non ha ancora apportato modificazioni alla Legge n.21/1992, in ordine alle liberalizzazioni per lo svolgimento dell'attività de qua, qualificando il primo intervento normativo nazionale, dopo la L.218/2003 con il D.L. 30.12.2008 n.207, convertito con la L. n.14 del 27.02.2009 (C.d. "mille proroghe) e ancora oggi la problematica non è ancora giunta al termine, in quanto il Consiglio, ha deliberato l'ennesima proroga a valere fino al 31.12.2018;
- ✓ Nelle more che venga emanata da parte dello Stato una legge che stabilisca le nuove modalità per quanto riguarda l'ambito territoriale nel quale si svolge, il servizio di trasporto pubblico non di linea, è regolamentato ancora oggi, in base alle disposizioni della Legge Quadro Nazionale n. Legge n.21/1992 che fissa le linee guida fondamentali, alla L.R. Puglia n. 14/1995 e, insieme al D.Lgs 19/11/1997 n.422 (c.d. Decreto Burlando) delinea gli ambiti di competenza delle normative regionali e comunali cui spetta la regolamentazione concreta del Servizio;
- ✓ Nonostante l'entrata in vigore della direttiva europea 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkenstein) che ha liberalizzato la maggior parte delle attività economiche fino ad allora contingentate, l'attività di N.C.C. e autovetture fino a 9 posti non è stata oggetto di liberalizzazione in quanto l'art. 6 del D. Lgs. N. 59/2010 prevede la non applicazione per quel tipo di servizio;
- ✓ Le Amministrazioni locali hanno quindi nuove possibilità per aumentare il contenuto innovativo del Servizio e soddisfare la domanda, pur mantenendo regolata l'offerta. Pertanto per quanto riguarda l'ambito territoriale nel quale si svolge il servizio, la normativa esistente in Italia prevede che il Comune sia il soggetto responsabile della programmazione del servizio, tenendo conto delle esigenze di integrazione con le altre modalità del Trasporto Pubblico Locale, dei criteri relativi alla popolazione residente, ai flussi turistici, all'estensione territoriale, dei bacini aeroportuali, ecc.. In pratica viene offerta ai comuni una serie di facoltà tra le quali

potranno scegliere quelle più idonee alle esigenze locali di potenziamento del servizio non di linea;

Considerato che:

- ✓ Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 27/11/2017 veniva approvato il regolamento per il noleggio di autovetture con conducente fino a 9 posti;
- ✓ Con determinazione n.81 del 16/04/2018, il Responsabile del Settore VI istituiva la commissione giudicatrice comunale per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività per l'attività di noleggio di autovetture con conducente fino a nove posti con contestuale nomina dei componenti;
- ✓ La commissione nella seduta del 4 giugno 2018 ha preso in esame i contenuti del regolamento evidenziando situazioni che necessitano di ulteriore approfondimento ed eventuale modifica da parte degli organi amministrativi competenti;
- ✓ Il Regolamento ha il compito di disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni e lo svolgimento del Servizio;
- ✓ L'autorizzazione per esercitare l'attività di noleggio con conducente viene rilasciata dal Comune tramite espletamento di un pubblico concorso indetto con specifico bando comunale;

Preso atto della necessità di adeguare il regolamento alle osservazioni presentate nonché agli ulteriori approfondimenti istruttori e normativi svolti dal settore competente, anche alla luce della Legge Regionale n.39 del 16/07/2018 che disciplina le attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;

Ritenuto di quantificare il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio conducente a mezzo di autovettura e motocarozzetta fino a nove posti nel Comune di Castellana Grotte, in complessivi 45, con le modalità di cui al Regolamento, qui allegato sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso in data 21/11/2018 dal Responsabile del Settore VI, Onofrio Simone ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs n. 267/2000, come in calce riportato;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 21/11/2018 dal Responsabile del Settore IV, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs n. 267/2000, come in calce riportato;

Visto il parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione Consiliare "Affari istituzionali – Appalti e Convenzioni" nella seduta del 16/11/2018;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, gli articoli 124 comma 1 e 134 comma 3;

Visto l'art. 10 delle Preleggi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'esito della votazione eseguita in forma palese con il sistema elettronico, come sopra riportata;

DELIBERA

di approvare il Regolamento per il Servizio di Noleggio con Conducente a mezzo di autovetture e motocarozzetta fino a nove posti come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto:

1. che la presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000;
2. che il presente Regolamento, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

A decorrere da tale data il presente Regolamento sostituisce ogni altra precedente norma regolamentare comunale nella materia oggetto della presente deliberazione.

=====

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole.

Castellana Grotte, 21/11/2018

Il Responsabile del Settore VI
f.to Geom. Onofrio Simone

Parere di regolarità contabile: favorevole per i profili di competenza.

Castellana Grotte, 21/11/2018

Il Responsabile del Settore IV
f.to Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente
f.to dott. Emanuele Caputo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 1965

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 21/12/2018 al 05/01/2019.

Castellana Grotte, 21 dicembre 2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ in quanto:

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, _____

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo



ALLEGATO A

COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

VI SETTORE

Manutenzione - Servizi - Suap

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE **Con Autovettura e motocarozzetta fino a nove posti**

⇒ Riferimenti Normativi : legge 15 gennaio 1992 n.21 e s.m.i

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina dei servizi

Articolo 2 - Definizione del servizio

CAPO II: CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche d'esercizio

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Articolo 7 - Definizione dell'organico

Articolo 8 – Commissione Comunale Consultiva

CAPO III: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 10 - Impedimenti soggettivi

CAPO IV: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 12 - Contenuti del bando di concorso

Articolo 13 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 14 – Esame per il rilascio dell'autorizzazione

Articolo 15 – Materie della prova d'esame

Articolo 16 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

Articolo 17 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni

Articolo 18 - Validità delle autorizzazioni

Articolo 19 - Inizio del servizio

CAPO V: MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 20 - Trasferibilità' per atto tra vivi

Articolo 21 - Trasferibilità' per causa di morte del titolare

CAPO VI: COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 22 - Collaborazione familiare

CAPO VII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 23 - Obblighi dei conducenti

Articolo 24 - Diritti dei conducenti

Articolo 25 - Divieti per i conducenti

Articolo 26 - Responsabilità' del titolare

CAPO VIII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 27 - Caratteristiche dei veicoli

Articolo 28 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

Articolo 29 - Sostituzione del veicolo

Articolo 30 - Controllo dei veicoli

Articolo 31- Trasporto dei soggetti portatori di handicap

Articolo 32 - Tariffe

Articolo 33 - Reclami ed esposti

CAPO IX: VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 34 - Vigilanza

Articolo 35 - Sanzioni

Articolo 36 - Sanzioni amministrative pecuniarie


Articolo 37 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

Articolo 38 - Sospensione cautelare dal servizio

Articolo 39 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

Articolo 40 - Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 41 - Entrata in vigore del regolamento





CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina del servizio

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al trasporto di persone mediante il servizio di noleggio con conducente nel Comune di Castellana Grotte, svolto con l'impiego di autovetture e motocarrozze fino a nove posti (di seguito riportata anche come noleggio con conducente) aventi rimesaggio nel medesimo Comune, di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*", come modificata dall'art. 29.1/quarter del D.L. n. 207/2008, convertito nella Legge n. 14/2009 e la Legge Regionale 3 aprile 95, n. 14 "*Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21*". Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
- b) dal D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e succ. modificazioni e integrazioni (*nuovo Codice della Strada*);
- c) dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del *nuovo Codice della Strada*);
- d) da ogni altra disposizione generale e speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

1. in materia di servizio di noleggio con conducente con autovetture e motocarrozze fino a nove posti:
 - a) Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione, sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
 - b) Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia.

Articolo 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente di autovettura e motocarrozze fino a nove posti:
 - a) si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.
 - b) è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all'art.6.
2. I titolari delle previste autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.



CAPO II : CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura e motocarozzetta fino a nove posti è subordinato al rilascio di apposita **autorizzazione** comunale di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art.9, a seguito di pubbliche selezioni per titoli ed esami.
2. Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente regolamento.
3. Le autorizzazioni sono registrate in appositi schedari attribuendo ad ognuna di loro un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo "autorizzazione" per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art.8 comma 2 della Legge 15 gennaio 1992 n.21.
2. Il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, titolare di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è ammesso fino ad un massimo di 10 autorizzazioni, di cui una attrezzata per il trasporto di persone in situazioni di handicap gravi, anche se rilasciate da altri comuni.
3. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.
2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività' secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali.
3. Ferma restando la titolarità' in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
4. Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente: elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi. I dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
In caso di conferimento la gestione economica attività' autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
5. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività' di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;

- b) copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
6. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta con Annotazione mediante appendice di autorizzazione. Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.
7. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Dirigente/Responsabile, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 7- Definizione dell'organico

1. L'organico delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura e motocarozzetta fino a 9 posti è determinato complessivamente in 45 comprese quelle già rilasciate e operanti.
2. La giunta comunale in sede di emanazione del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni può, di volta in volta, valutare la possibilità di riservare parte delle autorizzazioni da rilasciare ad uso esclusivo del trasporto di persone in situazione di handicap grave;
3. Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale, può modificare l'organico di cui al comma precedente.

Articolo 8 - Commissione Comunale Consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro 60 giorni all'approvazione del presente regolamento, alla nomina di una apposita Commissione competente per materia e così composta:
- a) Sindaco o suo delegato in funzione di Presidente;
 - b) Assessore allo Sviluppo Economico o suo delegato;
 - c) Un Componente nominato dalla maggioranza;
 - d) Un Componente nominato dalla minoranza;
 - e) Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
 - f) Comandante di Polizia Stradale (*distaccamento locale*) o suo delegato;
 - g) Dipendente Comunale in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;

La Commissione dura in carica sino a fine mandato.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Ciascun Membro esprime un voto. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente (*Sindaco o suo delegato*) predispone l'ordine del giorno e convoca la Commissione quando si presentano problematiche da sottoporre al suo esame. La convocazione è obbligatoria nell'ipotesi in cui almeno due Componenti della Commissione

l'abbia richiesta con domanda motivata e contenente gli argomenti da sottoporre all'esame della Commissione. La convocazione avverrà, in questo caso, entro venti giorni dal ricevimento della domanda.

Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto deliberare, per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può assumere presso di sé i poteri e le funzioni della Commissione, deliberando esclusivamente sulle problematiche contenute negli ordini del giorno rimasti inevasi, reinvestendo la Commissione dei poteri e delle funzioni avocate, una volta deliberato.

Alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:

- ⇒ Vigilare sulla gestione del servizio e sulla corretta applicazione del presente regolamento, avvalendosi a tal fine degli Uffici Comunale competenti;
- ⇒ Vigilare le segnalazioni e i reclami presentati dall'utenza su eventuali problemi riscontrati nella gestione del servizio, al fine di individuarne la corretta soluzione;
- ⇒ Promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti.

CAPO III : REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale n.39 del 16/07/2018, fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge quadro 15/01/1992 n.21, "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", le imprese di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge quadro n.21/1992.
2. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura e motocarozzetta fino a nove posti è richiesto anche alle imprese di cui al precedente comma 1, il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità' Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 10;
 - d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
 - e) avere la sede e la rimessa per lo stazionamento del veicolo nel territorio comunale. L' idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa attinente.
 - f) Di conoscere almeno una lingua straniera documentata da un diploma di scuola statale o parificata.
 - g) non avere trasferito a terzi altra autorizzazione di noleggio con conducente nei 5 (cinque) anni precedenti;

- h) non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune ovvero di essere già titolare di un numero di autorizzazioni inferiore a quanto previsto dall'art.4 comma 2 del presente regolamento.
 - i) non trovarsi nelle condizioni di divieto di cumulo previste dall'art.8 comma 2 della Legge 15 gennaio 1992 n.21.
 - j) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
3. Per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
4. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 2, lettera b), nonché l'esercizio di impresa di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale.
5. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 10 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - a. - 27. 12. 56 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - b. - 31. 05. 65 n. 575 e s. m.i. (antimafia);
 - c. - 13. 09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - d. - 2.10. 82 n. 726 e s.m.i. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - e. - 17. 01. 94 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
 - e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - f) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
 - g) guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
 - h) che non sia stata sospesa la patente di guida.
 - i) l'aver trasferito un'autorizzazione di noleggio con conducente a terzi, nel quinquennio precedente alla domanda.
2. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo lettere a), b), c), d), e), f), g), h), comporta la decadenza del titolo stesso.



CAPO IV : MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate per titoli e esame.

2. La Giunta Comunale può indire il concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni, nel numero che riterrà più opportuno e comunque entro i limiti di cui al precedente art.7 comma 1, mediante la pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di massimo tre autorizzazioni per ogni bando.
4. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
5. La graduatoria, ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.
6. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco, in carta resa legale e contenente l'autocertificazione dei requisiti previsti all'art. 9 commi 2 e 3 del presente Regolamento, con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 12 - Contenuti del bando di concorso

Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:

- a) *il numero delle autorizzazioni da assegnare;*
- b) *i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso*
- c) *elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione*
- d) *l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;*
- e) *elencazione delle eventuali prove d'esame;*
- f) *schema di domanda per la partecipazione al concorso*
- g) *indicazione del termine per la presentazione delle domande.*

Articolo 13 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni la Giunta provvede alla nomina di una Commissione di Concorso.
La Commissione è composta dal Dirigente Responsabile delle Attività Produttive con funzioni di presidente dal comandante di Polizia Locale e da un esperto nelle discipline oggetto d'esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
3. La Commissione è convocata dal Presidente.
4. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
5. La Commissione fissa la data dell'esame che deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero per posta elettronica certificata (*pec*), da inviare alla residenza o al domicilio indicato nella domanda dall'interessato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova. Gli esami sono svolti in seduta pubblica.
6. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e la trasmette al Dirigente Responsabile delle Attività Produttive per la successiva approvazione.
7. Nessun compenso è dovuto ai componenti la commissione, nemmeno a titolo di rimborso spese di trasferta.

Articolo 14- Esame per il rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è subordinato al superamento della prova d'esame fatte salve le previsioni di cui ai successivi articoli 20 e 21, nonché al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

Articolo 15 - Materie della prova di esame

1. La prova d'esame verterà sui seguenti argomenti:
 - a) Conoscenza del presente regolamento;
 - b) Conoscenza della toponomastica dell'area comunale e comprensoriale;
 - c) Conoscenza dell'ubicazione dei principali luoghi d'interesse pubblico della città e del comprensorio;

Articolo 16 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, la commissione di concorso, procede alla valutazione dei seguenti titoli:

- a) La conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca o spagnola attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute: punti 1 per ogni attestato.
- b) Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: **punti 1 a semestre**.
- c) Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico: **punti 0,5 a semestre**.
- d) Caratteristiche dell'autovettura da adibire al servizio:

ANZIANITA' DI COSTRUZIONE	MOTORIZZAZIONE/ALIMENTAZIONE	
	DIESEL/BENZINA	IBRIDA (ELETTRICA, METANO, GPL)
Nuova da immatricolare	punti 8	punti 10
da 1 a 24 mesi	punti 6	punti 8
da 25 a 48 mesi	punti 4	punti 6
da 49 a 72 mesi	punti 2	punti 4
oltre 72 mesi	punti 1	punti 2

- e) In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria colui che avrà svolto, in qualità di dipendente di un'impresa di noleggio con conducente, il periodo di servizio complessivo maggiore e, comunque, superiore a sei mesi; in caso di ulteriore parità prevarrà in graduatoria il più anziano di età.

Articolo 17 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. Il Dirigente Responsabile entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito formulata a seguito di concorso provvede all'assegnazione delle autorizzazioni.

A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.9; successivamente alla positiva verifica della documentazione rilascia il nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve avere le caratteristiche di cui all'art. 27 del presente regolamento.

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.

Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 30 e 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

Articolo 18 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di verificare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Articolo 19 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "*mortis causa*", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza. Detto termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.



CAPO V : MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 20 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda ai sensi dei commi 1, 2, 3 lettere a), b), c) ed e) del precedente art. 9.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e/o si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a. *sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;*
 - b. *abbia raggiunto l'età pensionabile;*
 - c. *sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.*
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.

Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto.

In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile.

7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 9 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.10, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 27 del presente regolamento.

Articolo 21 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente, la stessa può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare alla Polizia Locale e allo Sportello Unico (SUAP) il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
 - b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 20, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
 - d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 lettere a), b), c), ed e) dell'art. 9 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO VI : COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 22 - Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
 - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 2, lettere a), b), c) ed f) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del presente regolamento.
 - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
 - e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;
4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopra indicato. Nei successivi trenta giorni deve essere prodotta documentazione probatoria di cessazione e cancellazione del titolare dal registro d'Impresa presso la CCIAA .

 **CAPO VII : OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

Articolo 23 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la relativa "autorizzazione";
 - d) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Locale quando richiesto, per le opportune verifiche;
 - e) essere ordinato e curato nella persona;
 - f) depositare immediatamente, presso il Comando di Polizia Locale salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
 - g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;

- k) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- l) comunicare all'Ufficio Comunale competente:
 - il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni;
 - eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
- m) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Articolo 24 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) rifiutare il trasporto di animali al meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
 - b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo danno al veicolo, il risarcimento del danno;
 - f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;

Articolo 25 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
 - a) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - b) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - c) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - d) trasportare i propri animali;
 - e) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - f) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.
 - g) esercitare altra attività lavorativa, mediante l'utilizzo del mezzo autorizzato al trasporto di persone.

Articolo 26 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.



CAPO VIII : CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 27 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- e) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
- f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap..

Articolo 28 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

Oltre le caratteristiche di cui all'art.27, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "**noleggjo**" nonché, una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "**N.C.C.**", lo stemma del Comune di Castellana Grotte ed il numero dell'autorizzazione.

Articolo 29 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende sostituire il veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art.27 deve presentare apposita istanza al competente Ufficio Comunale per il rilascio del nulla osta necessario all'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del precitato nulla osta.
3. Successivamente all'immatricolazione si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Articolo 30 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Locale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 27 e 28 del presente regolamento.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Locale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente Responsabile dispone la revoca del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 39

Articolo 31 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.

2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
 3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.
- E' fatto obbligo in presenza di più autorizzazioni in capo allo stesso soggetto, anche se rilasciate da altri comuni, che almeno una dopo la quarta autovettura sia omologata al trasporto di persone in situazioni di handicap gravi.

Articolo 32 – Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dal titolare dell'autorizzazione entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla Giunta Comunale, su proposta delle associazioni di categoria, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993.
2. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

Articolo 33 - Reclami ed esposti

Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Dirigente/Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Castellana Grotte al seguente indirizzo: Comune di Castellana Grotte - Settore VI (Manutenzioni – Servizi – Suap) via Marconi n. 9 – 70013 Castellana Grotte “BA”.



CAPO IX : VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 34 – Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete agli organi di polizia e dalla commissione di cui all'art.8 del presente regolamento.
2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 35 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 determinate ai sensi del T.U 18/08/2000 n° 267, art. 3
 - b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.

Articolo 36 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:
 - a) non presentare il veicolo all'Ufficio competente della Comando di Polizia Locale quando richiesto per eventuali verifiche (art.23, comma 1 lett. d);
 - b) non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (art. 23, comma 1, lett. e);
 - c) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa (art. 23, comma 1, lett.m);
 - d) non tenere nel veicolo l'autorizzazione (art. 23, comma 1, lett. c);
 - e) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto (art. 23, comma 1, lett. i);
 - f) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (art. 23, comma 1, lett. k);
 - g) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap (art. 31, comma 1);
 - h) chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti (art. 32 comma 3);
 - i) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate (art. 25, comma 1, lett. e);
 - j) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione (art. 25, comma 1, lett. f);
 - k) tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente sopra riportate, sono sanzionate.

Articolo 37 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente Responsabile, come segue:
 - a. fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio della Polizia Locale e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
 - b. fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio della Polizia Locale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c. fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Locale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d. fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
 - e. fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento;

2. Il Dirigente Responsabile, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio comunale.

Articolo 38 - Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a misura cautelare personale, il Dirigente Responsabile può procedere alla sospensione dal servizio.
2. In attesa che la Commissione Comunale Consultiva esprima il proprio parere in merito alla sanzione disciplinare della revoca dell'autorizzazione si dà luogo alla sospensione cautelare dal servizio. La Commissione predetta deve esprimersi entro trenta giorni dall'inizio della sospensione dal servizio.

Articolo 39 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 37 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta.
2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 40 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
 - a. sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 9 del presente regolamento;
 - b. il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
 - c. mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 19 del presente regolamento;
 - d. estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - e. morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 19 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 21;
 - f. alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - g. esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
 - h. avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione degli artt. 9 e 10 del presente regolamento;
 - i. sopravvenuta irreperibilità del titolare.

La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 41 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Castellana Grotte e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.
